## **ATTO INTEGRATIVO**

A) Il presente atto integrativo del contratto di affitto di ramo di azienda da AMIAS Servizi SRL a GITS del 01.08.2014 (nel prosieguo, il "contratto") regolamenta la gestione invernale degli impianti sciistici del Monte Purito, ed è stato approvato dalle parti rispettivamente con determina dell' Amministratori Unico di AMIAS Servizi srl n. 6 del 30 ottobre 2015 e verbale assemblea della GITS srl del 29 dicembre 2015.

## B) Si intende con:

- stagione estiva, il periodo compreso tra l'inizio di Aprile e l'inizio di Settembre (salvo precedenti e successive aperture in base alle condizioni atmosferiche);
- stagione invernale, il periodo compreso tra l'inizio Dicembre e la fine di Marzo (salvo precedenti e successive aperture in base alle condizioni atmosferiche, che di norma non si sovrappongano alla stagione estiva di cui sopra).
- C) La durata del presente atto decorre dall'inizio della stagione invernale 2015 / 2016 e termina con la fine della stagione invernale 2017 / 2018, diversamente da quanto previsto dall'art.7 del contratto per la stagione estiva.
- D) Anche per la stagione invernale vale quanto all'art.2, c.1 del contratto, ed in particolare: l'apertura dell'impianto nella stagione invernale avviene anche in assenza di precipitazioni nevose; il numero di giorni di apertura, nonché l'orario nella singola giornata, i prezzi e le tariffe sono autonomamente definiti da GITS SRL, salva la comunicazione di quanto sopra ad AMIAS Servizi SRL ed al Comune di Selvino.
- E) Si precisa che la titolarità di tutti i ricavi e di tutti i costi di esercizio, nessuno escluso ed ivi compresa la promozione commerciale, per la stagione invernale è interamente ed esclusivamente in capo a GITS SRL ed a carico di quest'ultima; anche per la stagione invernale vale quanto all'art.2, cc.2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 del contratto; con particolare riferimento alla lettera B) del c.4 di quest'ultimo GITS, la quale già sostiene a proprio carico i premi di assicurazione per una copertura con massimale di euro 3.000.000 a valere sia per la stagione estiva e lo svolgimento delle correlate attività sportive, sia per tutti i rischi relativi alla gestione invernale
- F) Per la stagione invernale, in materia di finanziamenti ed investimenti, a precisazione rispetto a quanto previsto dall'art.2, cc.6, 7, 8, 12 del contratto vale quanto segue:
- gli investimenti sono realizzati a cura e spese di GITS SRL, previa formale autorizzazione dell'organo competente di AMIAS Servizi SRL, e sono iscritti a stato patrimoniale di GITS SRL;
- le eventuali attrezzature per la gestione invernale (cannoni e gatto delle nevi) devono essere riposizionate al di fuori della pista una volta ultimata la stagione invernale;
- al termine della validità del presente atto integrativo, GITS SRL dovrà rimuovere a sue spese i beni dalla stessa finanziati e realizzati con riferimento alla stagione invernale; detti beni non divengono di proprietà di AMIAS Servizi SRL, né sono acquistati dall'eventuale gestore subentrante a fronte di indennizzo, ma restano di proprietà di GITS SRL; AMIAS Servizi SRL ed il Comune di Selvino non finanziano alcun investimento.
- G) GITS SRL si impegna a quanto segue sub a), b), anche per la stagione estiva, a cura e proprie spese, senza nulla a pretendere da AMIAS Servizi SRL, e con rendicontazione specifica trimestrale da GITS SRL ad AMIAS Servizi SRL, anche ad integrazione di quanto all'art.4 del contratto (che mantiene la sua validità in tutti i suoi commi); fermo quanto sopra, GITS SRL eroga il canone di affitto di azienda ad AMIAS Servizi SRL per la stagione estiva di cui all'art.3 del contratto senza maggiorazioni anche per la stagione invernale;
  - a) deve essere chiaramente individuata, con appositi segnali, la biglietteria dell'impianto; i biglietti debbono essere numerati progressivamente e preventivamente vidimati da AMIAS Servizi SRL;
  - b) la pulizia del verde (rasatura dei prati almeno 2 volte l'anno, entro il mese di giugno e nel mese di ottobre di ogni anno) deve riguardare tutta l'area delimitata come da planimetria fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale ed allegata al presente atto integrativo, e non solo la pertinenza dell'impianto di risalita; il taglio degli alberi relativamente alla pertinenza e alla sicurezza dell'impianto di risalita.

H) Vale quanto agli/artt.5 e 6 del/contratto.

30/12/2015

AMEAS SOCIAL STOCK > Morallo